

19.

25 luglio 2006, Roma

**Accordo generale di sicurezza tra il Governo della Repubblica italiana
e il Governo della Repubblica francese relativo alla protezione
delle informazioni classificate scambiate tra i due Paesi**

(Entrata in vigore 1° giugno 2007)

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

PREAMBULO

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese, di seguito denominati le Parti, ai fini del presente Accordo, desiderando assicurare la protezione delle Informazioni classificate, che ricadono sotto la responsabilità delle rispettive competenti Autorità di Sicurezza, scambiate tra le due Parti o tra organizzazioni commerciali ed industriali in ciascuna delle due Parti, attraverso canali approvati, hanno stabilito, nell'interesse della sicurezza nazionale, le seguenti disposizioni che sono riportate nel presente Accordo Generale di Sicurezza (AGS).

L'AGS comprende i requisiti di sicurezza del capitolo 4 dell'Accordo quadro, definito come "Accordo Quadro" tra la Repubblica Francese, la Repubblica Federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord, concernente le misure per facilitare la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa, fatto a Farnborough il 27 luglio 2000.

ARTICOLO 1DEFINIZIONI

Ai fini del presente AGS si intende per:

- 1.1 "Informazione classificata" ogni elemento, materiale o documento classificato, quale che ne sia la forma, sia essa una comunicazione orale o visiva di contenuto classificato o la trasmissione elettrica o elettronica di un messaggio classificato, sotto qualsiasi forma, che debba essere protetta contro divulgazioni non autorizzate.
- 1.2 "Contraente" ogni persona fisica o giuridica in possesso della capacità legale di sottoscrivere contratti.
- 1.3 "Contratto classificato" un contratto che contiene o implica la conoscenza di Informazioni classificate.
- 1.4 "ANS/ASD" Le Autorità Nazionali per la Sicurezza/Autorità di Sicurezza Designate che sono le competenti Autorità per il controllo e l'applicazione di questo AGS.
- 1.5 "Parte originatrice" la Parte, ed ogni altro Ente pubblico o privato posto sotto la sua giurisdizione che ha prodotto l'Informazione classificata.
- 1.6 "Parte ricevente" la Parte, ed ogni altro Ente pubblico o privato posto sotto la sua giurisdizione a cui l'Informazione classificata è trasmessa.

ARTICOLO 2TAVOLA DELLE EQUIVALENZE

- 2.1 Ai fini delle presenti disposizioni le classifiche di segretezza e loro equivalenze nei due Paesi sono:

REPUBBLICA ITALIANA

SEGRETISSIMO
SEGRETO
RISERVATISSIMO
RISERVATO

REPUBBLICA FRANCESE

TRES SECRET DEFENSE
SECRET DEFENSE
CONFIDENTIEL DEFENSE
vedi sottoparagrafo 2.2

- 2 Ai fini del presente accordo la Repubblica francese tratta e protegge le informazioni contrassegnate "RISERVATO" trasmesse dall'Italia in accordo alle proprie leggi e regolamenti nazionali, in accordo con il livello minimo di sicurezza concordato tra le Parti.
La Repubblica italiana tratta e protegge le informazioni contrassegnate in forma protettiva come "DIFFUSION RESTREINTE", trasmesse dalla Francia, in accordo con le proprie leggi e regolamenti nazionali, in accordo con il livello minimo di sicurezza concordato tra le Parti.
- 3 Le informazioni che richiedono diffusione limitata e controlli di accesso sono scambiate con tali indicazioni. In questi casi, le Parti concordano reciprocamente le misure di sicurezza da applicare.

ARTICOLO 3

AUTORITA' DI SICUREZZA COMPETENTI

- 1 Le Autorità di Governo responsabili per assicurare il controllo e l'applicazione del presente AGS in ciascuna Parte sono:

PER LA REPUBBLICA ITALIANA:

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Autorità Nazionale per la Sicurezza
CESIS III REPARTO-UCSI
Via di Santa Susanna, 15
00187 Roma

PER LA REPUBBLICA FRANCESE:

SECRETARIAT GENERAL DE LA DEFENSE NATIONALE
51, Boulevard de la Tour - Maubourg
75700 Paris 07SP

- 2 Le suddette Autorità si informeranno reciprocamente su ogni ente subordinato responsabile per specifiche aree disciplinate dalle disposizioni del presente AGS.

ARTICOLO 4

RESTRIZIONI SULL'USO E DIFFUSIONE

Salvo se diversamente convenuto tra le Parti, la Parte ricevente non diffonde o usa o permette la diffusione o l'uso di qualsiasi Informazione classificata ad essa comunicata dall'altra Parte eccetto per gli scopi e nei limiti stabiliti da o per conto della Parte originatrice.

La Parte ricevente non trasmette a nessun Stato terzo, o Organizzazione internazionale, alcuna Informazione classificata o materiale, fornito sulla base del presente AGS, né dà pubblica diffusione di qualsiasi Informazione classificata senza il preventivo permesso scritto della Parte originatrice.

ARTICOLO 5

PROTEZIONE DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE

5.1 La Parte originatrice:

- a. Verifica che la Parte ricevente sia informata della classifica delle informazioni e di ogni altra condizione sul rilascio o limitazioni sull'uso delle stesse.
- b. Verifica che i documenti siano debitamente contrassegnati in tal senso.
- c. Verifica che la Parte ricevente sia informata di qualsiasi cambiamento successivo nella classifica.

5.2 La Parte ricevente:

- a. Conformemente alle proprie leggi e regolamenti nazionali, garantisce ad ogni informazione ricevuta dall'altra Parte una protezione di sicurezza di misura pari a quella garantita alle proprie Informazioni classificate di classifica equivalente.
- b. Verifica che le Informazioni classificate siano contrassegnate con l'equivalente classificazione nazionale in accordo con il precedente para 2.1.
- c. Verifica che le classifiche non siano modificate, salvo autorizzazione scritta della Parte originatrice.

5.3 Allo scopo di poter acquisire e mantenere standard di sicurezza equivalenti, ogni ANS/ASD fornisce all'altra Parte, su richiesta, informazioni riguardanti i propri livelli di sicurezza, procedure e prassi per la protezione delle Informazioni classificate e facilita, a tale scopo, visite da parte delle competenti Autorità di Sicurezza.

ARTICOLO 6

ACCESSO AD INFORMAZIONI CLASSIFICATE

- 6.1 L'accesso alle Informazioni classificate è limitato a coloro che hanno "necessità di conoscere" ed ai quali sia stata preventivamente concessa una abilitazione di sicurezza da parte dell'ANS/ASD delle Parti, in accordo con le proprie norme nazionali, ad un livello adeguato alla classifica delle informazioni alle quali si può aver accesso.
- 6.2 L'accesso a Informazioni classificate a livello SEGRETISSIMO/TRES SECRET DEFENSE da parte di persone in possesso della sola cittadinanza di una delle Parti di questo AGS può essere concesso senza la previa autorizzazione della Parte originatrice.
- 6.3 L'accesso a Informazioni classificate a livello SEGRETO/SECRET DEFENSE e RISERVATISSIMO/CONFIDENTIEL DEFENSE da parte di una persona in possesso della sola cittadinanza delle Parti può essere concesso senza la previa autorizzazione della Parte originatrice. Questa disposizione si applica anche ai cittadini delle Parti firmatarie "l'Accordo Quadro".
- 6.4 L'accesso a Informazioni classificate a livelli SEGRETO/SECRET DEFENSE e RISERVATISSIMO/CONFIDENTIEL DEFENSE da parte di persone in possesso di doppia

cittadinanza di una delle Parti del presente AGS e di una Parte firmataria dell' "Accordo Quadro" o di uno Stato membro dell'Unione Europea è concesso senza preventiva autorizzazione della Parte originatrice. Per qualsiasi altro accesso non previsto dai paragrafi 6.2 a 6.4 si attua la procedura di consultazione descritta nel paragrafo 6.5 successivo.

- 6.5 L'accesso a Informazioni classificate a livello SEGRETO/SECRET DEFENSE e RISERVATISSIMO/CONFIDENTIEL-DEFENSE da parte di persona senza la cittadinanza descritta nei paragrafi 6.2 e 6.3 precedenti è soggetto alla preventiva consultazione con la Parte originatrice. Il processo di consultazione tra le competenti Autorità di Sicurezza concernente tali persone avviene come descritto nei sub-paragrafi a - d seguenti:
- a. Il procedimento è avviato prima dell'inizio o, a seconda dei casi, nel corso di un progetto/programma o contratto.
 - b. Le informazioni sono limitate alla cittadinanza delle persone interessate.
 - c. Una Parte che riceve tale notifica valuta se l'accesso alle proprie Informazioni classificate sia accettabile o meno.
 - d. A tali consultazioni è data priorità al fine di raggiungere un consenso. Ove ciò non sia possibile, si accetta la decisione della Parte originatrice.
- 6.6 Al fine di semplificare l'accesso a tali Informazioni classificate, le Parti cercano di concordare, nelle Istruzioni di Sicurezza del Programma (ISP) o in altri appositi documenti approvati dalle competenti Autorità per la Sicurezza, che tali limitazioni all'accesso possano essere meno restrittive o non necessarie.
- 6.7 Per particolari motivi di sicurezza, se la Parte originatrice chiede che l'accesso a Informazioni classificate a livello SEGRETO/SECRET DEFENSE e RISERVATISSIMO/CONFIDENTIEL DEFENSE sia limitato solamente a chi ha la sola cittadinanza delle Parti in questione, tali informazioni devono essere contrassegnate con la propria classifica ed una ulteriore avvertenza indicante: "Speciale-Italia/Francia".

ARTICOLO 7

TRASMISSIONE DI INFORMAZIONI CLASSIFICATE

- 7.1 Le Informazioni classificate a livello SEGRETISSIMO/TRES SECRET DEFENSE sono trasmesse tra le Parti solamente attraverso bolgetta diplomatica da Governo a Governo.
- 7.2 Le Informazioni classificate a livello SEGRETO/SECRET DEFENSE e RISERVATISSIMO/CONFIDENTIEL DEFENSE sono trasmesse tramite i canali ufficiali delle Parti secondo le norme nazionali di sicurezza della Parte originatrice. Ma altre disposizioni potranno essere stabilite in caso di emergenza, se approvate dalle Parti.
- 7.3 In caso di urgenza, cioè solo quando l'uso di canali ufficiali non soddisfa le necessità, le Informazioni classificate a livello RISERVATISSIMO/CONFIDENTIEL DEFENSE possono essere trasmesse a mezzo società di corrieri privati, a condizione che:
- a. La società di corrieri sia situata entro il territorio delle Parti e abbia a disposizione un programma di sicurezza e di protezione, approvato dalla rispettiva ANS/ASD, per la movimentazione di materiale di valore, supportato da un servizio di consegna contro

- firma, comprendente in particolare la sorveglianza e la registrazione continuativa che permetta di determinare in ogni momento chi ne ha la custodia, sia tramite un sistema di registrazione delle firme e dei contrassegni, sia tramite un sistema elettronico di ricerca/ritrovamento.
- b. La società di corrieri acquisisca e fornisca al mittente prova dell'effettuata consegna contro firma del destinatario a presentazione dei contrassegni, o acquisisca ricevuta con il numero dei colli.
 - c. La società di corrieri garantisca che la consegna sia effettuata al consegnatario entro un preciso orario e data, in un periodo di 24 ore.
 - d. La società di corrieri deleghi un incaricato o un subappaltatore. Tuttavia, la responsabilità per l'adempimento dei suddetti requisiti ricade sulla società di corrieri.
- 7.4 Le Informazioni classificate a livello RISERVATO/DIFFUSION RESTREINTE, sono trasmesse nell'osservanza delle norme nazionali di sicurezza della Parte originatrice, con il presupposto che esse siano meno restrittive di quelle di cui ai para 7.1. e 7.2. suddetti.
- 7.5 Le Informazioni classificate ai livelli SEGRETO/SECRET DEFENSE e RISERVATISSIMO/CONFIDENTIEL DEFENSE possono essere trasmesse, tra le due Parti, a mezzo canali elettronici ed elettro-magnetici protetti.
- 7.6 Le Informazioni classificate a livello SEGRETO/SECRET DEFENSE e RISERVATISSIMO/CONFIDENTIEL DEFENSE non devono essere trasmesse elettronicamente sotto forma di testo in chiaro. Si useranno sistemi crittografici, approvati dalle competenti Autorità per la Sicurezza delle Parti, per la cifratura di Informazioni classificate SEGRETO/SECRET DEFENSE e RISERVATISSIMO/CONFIDENTIEL DEFENSE, indipendentemente dal metodo di trasmissione. In tali circostanze dovrà essere stipulato un "Accordo" separato tra le competenti Autorità di Sicurezza.
- 7.7 Le Informazioni classificate a livello RISERVATO/DIFFUSION RESTREINTE devono essere trasmesse o vi si deve accedere elettronicamente (per esempio a mezzo collegamenti computerizzati punto a punto) attraverso rete pubblica quale Internet, usando dispositivi governativi o commerciali di cifratura reciprocamente accettati dalle competenti Autorità per la Sicurezza delle Parti. Tuttavia, se accettato dalle Parti, le conversazioni telefoniche, le conferenze video o trasmissioni per facsimile contenenti Informazioni classificate a livello RISERVATO/DIFFUSION RESTREINTE possono essere in chiaro ove non sia disponibile un sistema approvato di cifratura.
- 7.8 Nel caso debba essere trasmessa una notevole quantità di Informazioni classificate, i mezzi di trasporto, il percorso e la scorta, ove necessaria, devono essere congiuntamente determinati e valutati caso per caso dalle ANS/ASD delle Parti.

ARTICOLO 8

VISITE

- 8.1. Ciascuna Parte consente visite che comportino l'accesso a Informazioni classificate alle sue infrastrutture pubbliche, agenzie, laboratori e società industriali contraenti, da rappresentanti civili o militari dell'altra Parte o da parte dei dipendenti dei loro contraenti, ammesso che il visitatore abbia una adeguata abilitazione di sicurezza personale e la "necessità di conoscere".

In caso di visite classificate a infrastrutture dell'altra Parte o a ditte di un contraente in cui sia richiesto l'accesso ad Informazioni classificate a livello SEGRETISSIMO/TRES SECRET DEFENSE verrà inviata formale richiesta di visita attraverso canali diplomatici.

- 8.2 Tutto il personale in visita si attiene alle norme di sicurezza vigenti nel Paese ospitante. Ogni Informazione classificata comunicata o resa disponibile ai visitatori viene trattata come se fosse stata fornita alla Parte a cui appartiene il personale in visita e viene protetta di conseguenza.
- 8.3.1 Per visite a infrastrutture governative dell'altra Parte od a ditte di un contraente ove sia richiesto l'accesso a Informazioni classificate, si applicherà la seguente procedura:
- a. Subordinatamente alle seguenti direttive, tali visite saranno organizzate direttamente tra la ditta richiedente e la ditta da visitare.
 - b. Per tali visite si devono avere anche i seguenti requisiti:
 - 1) le visite devono avere uno scopo ufficiale;
 - 2) ogni ditta da visitare deve essere in possesso di adeguata abilitazione di sicurezza societaria;
 - 3) prima dell'arrivo, l'incaricato alla sicurezza della struttura che invia il personale in visita deve fornire conferma della abilitazione di sicurezza personale del visitatore direttamente alla struttura ricevente. A conferma della propria identità, il visitatore deve essere in possesso di una carta d'identità o di un passaporto da presentare alla autorità preposta alla sicurezza della struttura da visitare.
- 8.3.2 Le visite aventi per oggetto Informazioni classificate a livello RISERVATO/DIFFUSION RESTREINTE sono del pari organizzate direttamente tra la ditta richiedente e la ditta da visitare.
- 8.4 E' responsabilità dell'Incaricato alla sicurezza:
- a. della ditta che deve effettuare la visita di assicurarsi con la propria competente Autorità per la Sicurezza che ogni Società/Sito da visitare sia in possesso di adeguata certificazione di sicurezza;
 - b. delle ditte visitanti e da visitare di accordarsi sulla necessità della visita.
- 8.5 L'incaricato alla sicurezza di una società/sito da visitare o, ove del caso, di una infrastruttura governativa, deve assicurare che si tengano registrazioni di tutti i visitatori, dei loro nomi, delle organizzazioni che rappresentano, della data di scadenza delle abilitazioni di sicurezza personale, della data della visita e del nome della persona visitata. Tali registrazioni devono essere conservate per un periodo non inferiore a cinque anni.
- 8.6 La competente Autorità per la Sicurezza della Parte ricevente ha il diritto di richiedere una preventiva notifica da parte delle proprie ditte che devono essere visitate, per visite della durata di più di 21 giorni. Tale Autorità competente per la Sicurezza può quindi rilasciare l'approvazione, ma se dovesse insorgere un problema di sicurezza, si consulterà con la competente Autorità di Sicurezza del visitatore.
- 8.7 Ciascuna Parte assicura la protezione dei dati personali trasmessi dall'altra Parte in conformità alle leggi e regolamenti nazionali che regolano la materia.

ARTICOLO 9

CONTRATTI

- 9.1 Una Parte che stipula un contratto o che autorizza un contraente nel suo Paese a eseguire un contratto che include Informazioni classificate con un contraente dell'altra Parte dovrà ottenere preventiva assicurazione, dalla ANS/ASD dell'altra Parte, che il contraente proposto sia in possesso di una abilitazione di sicurezza di livello adeguato e sia anche in possesso di requisiti di sicurezza adeguati per fornire protezione alle Informazioni classificate. Tale assicurazione implica che il contraente autorizzato rispetti le leggi ed i regolamenti di sicurezza nazionali.
- 9.2 La competente Autorità di Sicurezza della Parte originatrice trasmette le necessarie informazioni, relative al contratto classificato, alla competente Autorità per la Sicurezza della Parte ricevente, per consentire un adeguato controllo di sicurezza.
- 9.3 Ogni contratto contiene un supplemento o annesso con le disposizioni sui requisiti per la sicurezza e sulla classifica di ogni aspetto/elemento o livello di classifica di ogni aspetto del contratto. Tali disposizioni sono contenute in specifiche clausole di sicurezza o in una Lettera sugli aspetti di sicurezza. Le stesse disposizioni indicano ogni aspetto classificato del contratto, oppure ogni aspetto classificato che possa originare dal contratto ed attribuire ad esso una sua specifica classifica di sicurezza. Cambiamenti nei requisiti o negli aspetti/elementi sono notificati, quando necessario. La Parte originatrice comunica alla Parte ricevente quando l'informazione classificata o parte di essa sia stata declassificata.

ARTICOLO 10

RECIPROCI ACCORDI PER LA SICUREZZA INDUSTRIALE

- 10.1 Ciascuna ANS/ASD notifica lo status di sicurezza del sito di una società che ha sede nel suo Paese, quando richiesto dall'altra Parte. Ciascuna ANS/ASD notifica altresì lo status della abilitazione di sicurezza di una persona fisica quando richiesto in tal senso dall'altra Parte. Queste notifiche sono rispettivamente note come abilitazione di sicurezza industriale e abilitazione di sicurezza personale.
- 10.2 Quando richiesto, la ANS/ASD stabilisce lo status dell'abilitazione di sicurezza di una persona fisica/giuridica che è soggetto della domanda ed inoltra comunicazione riguardante l'abilitazione di sicurezza se la persona fisica/giuridica sono già abilitate. Se la persona fisica/giuridica non possiede una abilitazione di sicurezza, o se la abilitazione è di un livello inferiore a quello richiesto, ne è data comunicazione alla Parte richiedente, specificando che il certificato di abilitazione di sicurezza non viene immediatamente rilasciato, ma se richiesto dall'altra ANS/ASD tale domanda viene istruita. Al termine di tale processo sarà fornita una notificazione della decisione presa all'Autorità richiedente.
- 10.3 Se una delle ANS/ASD sospende o intraprende azioni per revocare una abilitazione di sicurezza personale, o sospende o intraprende azioni per revocare l'accesso concesso a un cittadino dell'altra Parte basato su una abilitazione di sicurezza personale, l'altra Parte è informata del fatto e le sono rese note le ragioni che giustificano tale decisione.
- 10.4 Se richiesto dall'altra Parte, ciascuna ANS/ASD coopera nella revisione e negli accertamenti concernenti le abilitazioni di sicurezza.

- 10.5 Ogni ANS/ASD si riserva il diritto di chiedere all'altra la revisione delle abilitazioni di Sicurezza del sito purché tale richiesta sia accompagnata dalle opportune motivazioni. Al termine della revisione l'ANS/ASD richiedente è informata sui risultati e sulle motivazioni relative alle decisioni prese.

ARTICOLO 11

PERDITA O COMPROMISSIONE

- 11.1 Nel caso di una violazione di sicurezza che comporti perdita di Informazioni classificate o di sospetto che tali Informazioni classificate siano state compromesse, l'ANS/ASD di una Parte informa subito l'ANS/ASD dell'altra Parte.
- 11.2 Una immediata indagine è condotta dalla Parte ricevente (con l'ausilio della Parte originatrice, se richiesto) nell'osservanza delle norme in vigore in quel Paese sulla protezione delle Informazioni classificate. La Parte ricevente informa, al più presto possibile, la Parte originatrice sulle circostanze, sull'esito delle indagini e le misure adottate e le azioni di rimedio intraprese.

ARTICOLO 12

MODALITÀ DI ATTUAZIONE

- 12.1 L'applicazione del presente AGS non comporta di norma alcun costo specifico.
- 12.2 Ciascuna Parte e le autorità del proprio Stato assistono il personale che svolge attività e/o esercita diritti, nel Paese della controparte, nell'osservanza del presente AGS.
- 12.3 In caso di necessità, le competenti Autorità di Sicurezza delle Parti si consultano su specifici aspetti tecnici concernenti l'applicazione del presente AGS e possono, di comune accordo, stipulare protocolli di sicurezza supplementari al presente AGS di specifica natura, sulla base di ogni singolo caso.

ARTICOLO 13

DISPOSIZIONI FINALI


- 13.1 Il presente AGS sostituisce l'Accordo di Sicurezza stipulato il 1° febbraio 1978 tra il Governo della Repubblica italiana e il governo della Repubblica francese, sulla protezione delle Informazioni classificate.
- 13.2 Il presente AGS è valido per un periodo di tempo indeterminato. Il presente AGS entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione dell'ultima notifica tra le Parti che i necessari adempimenti, stabiliti dalle norme giuridiche nazionali per l'entrata in vigore del presente AGS, siano stati espletati.
- 13.3 Il presente AGS può essere denunciato per mutuo consenso tra le Parti o unilateralmente. Detta denuncia avrà effetto 6 mesi dopo la data di invio della comunicazione scritta. Le Parti rimarranno responsabili della protezione di tutte le Informazioni classificate scambiate sulla base del presente AGS.

- 13.4 In virtù del presente AGS, ciascuna Parte notificherà prontamente all'altra Parte qualsiasi cambiamento delle proprie leggi e regolamenti nazionali che potrebbe incidere sulla protezione delle Informazioni classificate. In tal caso, le Parti si consultano per esaminare possibili cambiamenti al presente AGS.
- 13.5 Le disposizioni di questo AGS possono essere emendate ed integrate sulla base di un mutuo consenso scritto delle Parti. Tali emendamenti e integrazioni entrano in vigore con le stesse modalità del presente AGS.
- 13.6 Ogni controversia riguardante l'interpretazione o l'applicazione delle disposizioni contenute in questo AGS è risolta esclusivamente attraverso consultazioni tra le Parti.


In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente AGS, in due esemplari, in lingua italiana e francese, entrambi i testi facenti egualmente fede.

Fatto a Roma il 28 luglio 2006

Per il Governo della Repubblica Italiana



Per il Governo della Repubblica Francese



COPIA TRATTA DA GURITEL - GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE